

n. 2535-09 r.g.

## TRIBUNALE DI BIELLA

Il Giudice dott. Paola Rava,

nella causa civile in epigrafe promossa da:

**L. I. P. L. L. C. T.** – Sezione provinciale di Biella, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Rosso e V. Chiappo;

contro

**V. R. e V. MP.**, rappresentati e difesi dagli avv.ti N. e D. Solivo;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.2.2010;

rilevato che la L. I. P. L. L. C. T. – Sezione provinciale di Biella, ha promosso nei confronti dei signori R. V. e MP. V. azione volta ad ottenere il rilascio di beni immobili legati a suo favore dal sig. G. V. (deceduto in data [omissis]) per testamento pubblico del [omissis], registrato il [omissis], ex art. 649 c.c., nelle forme del nuovo rito sommario di cognizione ex artt. 702 bis e seguenti c.p.c.;

rilevato che i convenuti, costituendosi, hanno chiesto la declaratoria di nullità del testamento per incapacità naturale del *de cuius* al momento della sua redazione, nonché proposto, in subordine, azione di riduzione della disposizione testamentaria per lesione di legittima;

rilevato che le domande riconvenzionali proposte dai convenuti non rientrano tra quelle indicate nell'art. 702 bis c.p.c., in quanto attribuite alla cognizione del collegio ai sensi dell'art. 50 bis, primo comma, n. 6 c.p.c.;

ritenuto che in tal caso debba trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 702 ter, secondo comma, c.p.c., che prevede la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale che non rientri tra quelle di cui all'art. 702 bis c.p.c., e che tale declaratoria debba riguardare altresì la domanda principale, essendovi tra le domande un chiaro vincolo di connessione per pregiudizialità, che determina l'attrazione alla competenza del collegio anche della domanda principale stessa ai sensi degli artt. 34, 36 e 274 bis, secondo comma, c.p.c.;

ritenuto che le spese possano essere compensate, considerate le ragioni della decisione;

### **P.Q.M.**

visti gli artt. 702 bis, 702 ter, comma 2, c.p.c.;

- dichiara l'inammissibilità delle domande proposte dalle parti;
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite.

(OMISSIS)

Biella, 9.2.2010

IL GIUDICE  
(dott. Paola Rava)